



Città di Siracusa

Regolamento Centri Sociali Anziani

Approvato con delibera consiliare n. 9 del 21 Gennaio 2010

NUOVO REGOLAMENTO CENTRI SOCIALI ANZIANI

ART. 1 (SCOPI E FINALITA')

I Centri Sociali per anziani sono strutture di servizio territoriale a livello comunale e costituiscono luoghi di incontro sociale, culturale e ricreativo.

Sono luoghi destinati alle persone anziane, tesi a favorire il rapporto di comunicazione interpersonale, le attività ricreative e culturali e concorrono all'elaborazione e alla realizzazione delle richieste degli anziani.

I Centri Sociali sono apartitici, essendo espressione civica della comunità e devono garantire il pluralismo.

I Centri Anziani fanno parte della rete dei servizi sociali territoriali e devono attenersi alle normative e ai Regolamenti comunali vigenti.

I Centri Anziani promuovono l'inclusione sociale dell'anziano nel territorio.

ART. 2 (ATTIVITA')

Le attività sociali del Centro Anziani, nell'ambito della piena autonomia di programmazione e di gestione, e nel rispetto dell'individualità dell'anziano, sono:

- a) Ricreativo – culturale;
- b) Ludico – motorio;
- c) Di scambio culturale ed intergenerazionale;
- d) Di tipo formativo e informativo.

Le attività svolte presso il Centro Anziani sono riservate agli iscritti.

ART. 3 (STRUTTURE)

I Centri Anziani sono collocati in strutture comunali idonee allo svolgimento delle attività previste ed ubicate in modo equilibrato rispetto al territorio.

Durante lo svolgimento delle attività devono essere rispettate le norme di ordine pubblico.

Nel caso in cui la partecipazione ad una attività è richiesta da un soprannumero di presenti, la qualifica di iscritto al Centro costituisce titolo di preferenza.

Le strutture devono essere adeguate alle norme vigenti in materia di istituzione di centri sociali degli anziani e in particolare devono rispettare:

- a) Le norme in materia di igiene, antinfortunistiche, di sicurezza, antincendio, abbattimento di barriere architettoniche, ecc...;
- b) Devono essere dotate del necessario arredamento e delle utenze.

ART. 4 (REQUISITI PER L'ISCRIZIONE)

L'iscrizione ai Centri Sociali per anziani è aperta a tutti gli anziani residenti e domiciliati nel Comune di Siracusa che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- * Aver compiuto il 60° anno di età;
- * Certificazione del medico che attesti che l'anziano può svolgere attività sociali e relazionali in comunità.

Nel caso in cui sul territorio del Comune vi siano più Centri, gli interessati possono aderire ad uno solo di essi.

E' consentito l'accesso al Centro del coniuge o convivente, anche nel caso in cui lo stesso non abbia raggiunto l'età minima prevista al presente articolo per accedere ai Centri.

Gli stessi possono fruire di tutte le iniziative e le attività del Centro ma non sono considerati iscritti, né hanno diritto di voto.

ART. 5 (MODALITA' DI ISCRIZIONE)

Le iscrizioni possono essere effettuate in qualsiasi momento dell'anno all'Ufficio Amministrativo del Centro Anziani, con apposita domanda indirizzata al Presidente del Comitato di Gestione, corredata da copia del documento di identità e dal certificato medico, come indicato all'Art. 4, punto b).

Le iscrizioni sono raccolte su apposite schede, a cura del Responsabile Amministrativo presso la sede del Centro, e, oltre i dati anagrafici, dovranno riportare:

- La data di iscrizione e di rinnovo dell'iscrizione;
- La firma per esteso dell'iscritto;
- La norma relativa al trattamento dei dati personali previste dalle disposizioni vigenti;
- La firma del Responsabile Amministrativo del Centro.

La richiesta di iscrizione sarà, a cura del Responsabile Amministrativo, consegnata al Comitato di Gestione che deciderà in merito all'ammissione.

All'anziano iscritto verrà consegnato il tesserino sottoscritto dal Presidente del Comitato di Gestione e dal Responsabile Amministrativo.

Gli elenchi degli iscritti sono conservati presso gli Uffici della Solidarietà Sociale del Comune.

Gli elenchi degli iscritti sono aggiornati annualmente. Il Responsabile del Centro diurno dovrà tenere presso la sede del Centro una scheda di tutti gli utenti contenente tutti i dati anagrafici, il domicilio e gli indirizzi dei familiari da utilizzare in caso di bisogno.

ART. 6 (RINNOVO DELLE ISCRIZIONI)

Le iscrizioni devono essere rinnovate ogni due anni entro il 31 gennaio con le stesse modalità previste per la prima iscrizione; mentre annualmente va validata la iscrizione.

ART. 7 (DIVIETO DI DOPPIA ISCRIZIONE)

L'anziano può essere iscritto solo ed esclusivamente presso un solo Centro Sociale per Anziani del territorio comunale.

Qualora dai riscontri effettuati dall'Assessorato risulti che l'anziano è iscritto a più di un Centro Sociale, lo stesso dovrà optare per un solo centro, a sua scelta.

Qualora l'anziano reiteri l'iscrizione in più centri sarà sospeso d'ufficio dalla frequenza dei centri, per mesi sei.

Nel caso di trasferimento da un Centro Sociale ad un altro, l'iscritto non può svolgere elettorato attivo e passivo se non dopo un anno dalla nuova iscrizione.

Sulla scheda personale il responsabile amministrativo annoterà la richiesta e il trasferimento presso il centro prescelto.

ART. 8 (COMPORAMENTO DEGLI ISCRITTI)

Tutti gli iscritti hanno l'obbligo di tenere un comportamento dignitoso e rispettoso di sé e degli altri, dei locali, del materiale di cui il centro è dotato e del regolamento comunale vigente ispirato ai principi di cooperazione e solidarietà, al fine di salvaguardare, garantire e promuovere il dialogo e la crescita sociale e culturale dei cittadini anziani tra loro e tra le varie realtà presenti sul territorio.

Gli iscritti devono tenere un comportamento educato, amichevole e solidale.

Nel caso di comprovate, gravi e persistenti violazioni del presente regolamento o di atti contrari allo spirito della più ampia partecipazione e della civile convivenza, il comitato di gestione, a maggioranza dei due terzi, può decidere delle sanzioni, che possono essere:

- a) Richiamo verbale;
- b) Richiamo scritto;
- c) Sospensione della frequenza fino a sei mesi;
- d) Espulsione da tutti i centri sociali.

Le sanzioni relative alle lettere b,c,d, devono essere sottoscritte dal Presidente del Comitato di Gestione e notificate per iscritto all'interessato e al responsabile amministrativo del Centro. Le sanzioni sopra indicate devono essere sottoscritte dal Responsabile del Centro che valutate le controdeduzioni dell'interessato entro 15 giorni dalla data di delibera del comitato applica le sanzioni previste nei commi precedenti.

La Commissione è formata dal Dirigente dell'Assessorato Politiche Sociali, dal Responsabile del Servizio Politiche Sociali e dall'impiegato amministrativo del singolo centro, in qualità di segretario e da due iscritti al centro stesso determinati dal Comitato di Gestione entro 3 giorni dal suo insediamento.

Entro i successivi giorni 15, la Commissione comunica la decisione notificandola all'interessato e al presidente del comitato di gestione.

ART. 9 (FREQUENZA)

I servizi dei Centri Sociali possono essere usufruiti in maniera continuativa solo ed esclusivamente dagli iscritti.

La partecipazione di elementi estranei al Centro è consentita solo occasionalmente su autorizzazione del Comitato di Gestione compatibilmente con le attività del Centro.

ART. 10 (DIVIETO DI PROPAGANDA POLITICA)

E' vietata qualsiasi forma di propaganda politica all'interno del Centro e/o iniziative di esponenti di singole forze politiche; qualora l'utente dovesse violare tale disposizione è sanzionata con la sospensione della frequenza per sei mesi.

ART. 11
(ORGANI DI GESTIONE)

Per garantire il coinvolgimento degli utenti nella vita e nell'attività dei Centri Sociali sono istituiti i seguenti organi di gestione:

- ^ Assemblea degli Iscritti;
- ^ Comitato di Gestione;
- ^ Presidente del Comitato di Gestione;
- ^ N. 2 Revisori dei Conti.

ART. 12
(ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI)

L'Assemblea degli Iscritti è composta da tutti i cittadini regolarmente iscritti al Centro Sociale.

Essa viene convocata almeno tre volte l'anno dal Presidente del Comitato di Gestione mediante avvisi pubblici da diffondere almeno 10 giorni prima della data della riunione.

Il Presidente del Comitato di Gestione è tenuto a riunire l'Assemblea entro 20 giorni dalla richiesta quando lo chiedano:

- a) Almeno 3 componenti il Comitato di Gestione;
- b) 1/5 degli iscritti.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 degli iscritti.

Non sono ammesse deleghe.

ART. 13
(COMPITI DELL'ASSEMBLEA)

L'Assemblea degli iscritti ha i seguenti compiti:

- ^ Verificare l'attuazione del programma di attività;
- ^ Indicare gli indirizzi generali di programmazione dell'attività del Centro.
- ^ Di espressione e trasmissione delle esigenze degli utenti.

Le decisioni assunte dall'Assemblea sono valide se approvate dalla maggioranza (1/2 + 1) dei presenti.

ART. 14
(COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE)

Il Comitato di Gestione è composto da cinque componenti eletti dall'Assemblea degli iscritti.

I candidati al comitato di gestione devono essere iscritti al centro da almeno un anno eccetto per i centri di nuova istituzione.

Gli iscritti che intendono candidarsi dovranno presentare, su apposito modulo al Responsabile Amministrativo, durante l'orario d'ufficio e nel periodo compreso tra il ventesimo ed il quindicesimo giorno dalla data fissata per le elezioni, la propria istanza.

Entro il giorno successivo – non festivo -, al termine fissato per la presentazione delle candidature, sarà affisso, in ogni centro sociale, l'elenco completo dei candidati, vidimato dal Dirigente di Settore.

Non possono essere candidati soggetti già eletti negli organismi elettivi comunali.

Le elezioni del comitato di gestione devono essere effettuata nello stesso giorno per tutti i centri.

L'elettore può esprimere nella scheda elettorale una sola preferenza.

Sono eletti componenti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze.

A parità di voti ottenuti è eletto il più anziano di età.

Risulterà eletto Presidente del Comitato di Gestione il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze; il secondo assumerà la carica di Vice Presidente .

Le funzioni di Segretario verbalizzante verranno svolte dal Responsabile Amministrativo del Centro o in mancanza da persona nominata dal Presidente.

Nel caso in cui dovesse decadere, per qualunque motivo, un Comitato di Gestione prima della scadenza naturale o dovesse essere istituito un nuovo Centro Sociale per Anziani, verrà nominato, con Determina Sindacale, un Commissario scelto fra i funzionari in servizio presso l'Amministrazione Comunale, con il compito di provvedere alla gestione del centro sino all'indizione delle elezioni entro 90 giorni.

Il nuovo Comitato di Gestione dura in carica sino alla scadenza del mandato indicato in tutti gli altri Centri.

ART. 15
(PRESENTAZIONE CANDIDATURE E COSTITUZIONE SEGGIO ELETTORALE)

Entro il giorno successivo - (non festivo) -, al termine fissato per la presentazione delle candidature, il Dirigente di Settore provvederà a far affiggere, in ogni Centro Sociale, l'elenco completo dei candidati.

Il seggio elettorale è costituito dal Responsabile Amministrativo, e da due scrutatori indicati dal Responsabile Amministrativo, tra gli anziani iscritti al Centro.

Su ogni scheda può essere indicata una sola preferenza.

I candidati devono presentare autocertificazione in materia di onorabilità, certificato del casellario giudiziario e autocertificazione dalla quale si evinca di essere iscritti al Centro da almeno un anno.

ART. 16
(DURATA DEGLI ORGANI DI GESTIONE)

Il Comitato di Gestione dura in carica tre anni a decorrere dalla proclamazione degli eletti, e comunque fino all'insediamento dei nuovi organismi, che dovrà avvenire entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

ART. 17
(COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE)

Il Comitato di Gestione:

- a) Pone il massimo impegno per sollecitare e favorire la più ampia partecipazione degli iscritti alla gestione del centro;
- b) Provvede all'apertura e chiusura del centro anziani mediante la presenza di un suo componente;
- c) Assicura durante l'orario di apertura del centro la custodia di tutto il materiale esistente presso lo stesso;
- d) Avanza proposte in merito all'organizzazione delle attività;
- e) Trasmette all'Assessorato Politiche Sociali il programma annuale delle attività del Centro nel quadro degli indirizzi generali indicati dall'assemblea degli iscritti, per essere approvato;
- f) Vigila sull'attuazione dei programmi da realizzare e sulla partecipazione di tutti gli iscritti alle attività del centro;

- g) Assume iniziative atte a coinvolgere nelle attività gruppi di anziani, forze sociali, associazioni ed organismi istituzionali territoriali interessati al corretto recupero del ruolo dell'anziano nella vita comunitaria, coerente con il programma di attività presentato e con gli scopi e le finalità di cui all' Art. 1.
- h) Cura, di concerto con l'Assessorato alle Politiche Sociali e con la II e VIII Commissione Consiliare il raccordo con associazioni ed enti pubblici e privati operanti sul territorio al fine di elaborare iniziative che possano migliorare la condizione di vita dell'anziano;
- i) Promuove l'impegno di anziani in attività socialmente utili e di volontariato;
- j) Provvede alla raccolta e all'informazione agli iscritti delle notizie inerenti i vari servizi di interesse per gli anziani e la loro dislocazione sul territorio e collabora con il servizio sociale per ogni intervento di interesse sociale;
- k) Predisporre l'indicazione preventiva delle singole spese riferite ai piani di utilizzo dei fondi destinati dal Comune;
- l) Predisporre il consuntivo dell'anno precedente.

Il programma delle iniziative del centro sarà trasmesso e concordato con l'Assessorato alle Politiche Sociali, per gli adempimenti da attuare.

ART. 18 **(CONVOCAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE)**

Il comitato di gestione si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del presidente o su richiesta di almeno tre componenti .

Può riunirsi anche su richiesta dell'Assessore competente.

In questi casi la riunione deve svolgersi entro dieci giorni dalla data della richiesta.

La convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare sarà trasmessa ai componenti almeno 5 giorni prima della data stabilita.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti .

Le decisioni del Comitato sono valide se assunte da almeno tre componenti.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Responsabile Amministrativo.

Di ciascuna riunione deve essere redatto apposito verbale da trasmettere entro dieci giorni all'Assessorato alle Politiche Sociali.

I verbali delle riunioni, firmati dal presidente del comitato e dal segretario sono trascritti in apposito registro conservato agli atti del Responsabile Amministrativo.

ART. 19
(COMPITI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE)

Il Presidente del Comitato di Gestione ha i seguenti compiti:

- a) Convocare le riunioni del Comitato di Gestione e dell'Assemblea degli Iscritti.
- b) Presiedere e coordinare le riunioni.
- c) Firmare e trasmettere i verbali delle riunioni all'Assessorato alle Politiche Sociali e alla Commissione Consiliare alle Politiche Sociali per i provvedimenti di competenza.

In sua assenza è sostituito nelle funzioni dal Vice Presidente.

ART. 20
(DECADENZA DEL PRESIDENTE)

Il Presidente del Comitato di Gestione può decadere dalla carica:

- a) Per dimissioni;
- b) Per morte;
- c) Per ripetute violazioni del presente regolamento;
- d) A seguito di mozione di sfiducia presentata dai due terzi (2/3) dei componenti il Comitato di Gestione.

Le dimissioni presentate dal presidente e dai componenti il comitato di gestione non possono essere ritirate.

Nei casi previsti ai punti a), b), c) e d) il Vice Presidente assumerà la Presidenza, e la carica di Vice Presidente sarà assunta dal successivo componente il comitato più anziano in voti.

ART. 21
(GESTIONE)

Il Comitato di Gestione, per l'organizzazione di particolari attività del Centro può richiedere agli iscritti una quota di partecipazione.

La partecipazione a tali attività è assolutamente volontaria.

ART. 22
(REVISORE DEI CONTI)

Il Revisore dei Conti – uno effettivo e uno supplente - è eletto dall'Assemblea.

L'elettore può esprimere nella scheda elettorale una sola preferenza.

Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze.

A parità di voti ottenuti è eletto il più anziano di età.

Non possono essere candidati soggetti già eletti negli organismi elettivi comunali.

Il Revisore dei Conti esercita il controllo della destinazione e della congruità di eventuali costi sostenuti per le attività, dandone comunicazione agli iscritti entro giorni dieci (10) dall'evento, mediante avviso pubblico in bacheca, con i relativi giustificativi, i costi, le spese sostenute ed il fondo cassa rimasto.

ART. 23
(APERTURA E CHIUSURA DEI CENTRI SOCIALI)

Il Centro Sociale è aperto tutti i giorni, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00.

Per gli orari diversi da quelli d'ufficio, la responsabilità è del Comitato di Gestione.

Nel periodo estivo, nei giorni di Sabato e Domenica, ed in occasione di serate particolari, organizzate dal Comitato di Gestione o dall'Amministrazione Comunale, l'orario di chiusura potrà essere prorogato sino alle ore 22,30.

Il Responsabile Amministrativo del Centro, comunicherà l'orario di apertura e chiusura, con nota indirizzata al Dirigente di Settore e agli organi di polizia, secondo le disposizioni vigenti.

Tutte le attività decise dal Comitato di Gestione, comprese quelle che comportano orari diversi di apertura e chiusura delle sedi, devono essere comunicate anticipatamente (almeno 3 giorni prima) al Responsabile Amministrativo, per i provvedimenti necessari.

ART. 24
(CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ORGANIZZATIVO)

All'Assessorato Politiche Sociali del Comune è demandata l'azione di controllo amministrativo ed organizzativo.

Per l'espletamento dell'azione di cui sopra in ogni Centro Sociale è istituzionalmente prevista la presenza di un Responsabile Amministrativo e di due dipendenti ausiliari generici come previsto da Regolamento Regionale.

ART. 25
(ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO)

Il presente Regolamento sostituisce integralmente tutte le disposizioni precedentemente adottate in materia di Centri Sociali per Anziani.

Con effetto dalla entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari incompatibili.

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera consiliare di adozione.

ART. 26
(NORMA TRANSITORIA)

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento saranno rinnovati i Comitati di Gestione di tutti i Centri Anziani.

LEGENDA

- ART. 1 SCOPI E FINALITA'**
- ART. 2 ATTIVITA'**
- ART. 3 STRUTTURE**
- ART. 4 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE**
- ART. 5 MODALITA' DI ISCRIZIONE**
- ART. 6 RINNOVO DELLE ISCRIZIONI**
- ART. 7 DIVIETO DI DOPPIA ISCRIZIONE**
- ART. 8 COMPORTAMENTO DEGLI ISCRITTI**
- ART. 9 FREQUENZA**
- ART. 10 DIVIETO DI PROPAGANDA POLITICA**
- ART. 11 ORGANI DI GESTIONE**
- ART. 12 ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI**
- ART. 13 COMPITI DELL'ASSEMBLEA**
- ART. 14 COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE**
- ART. 15 PRESENTAZIONE CANDIDATURE E COSTITUZIONE SEGGIO
ELETTORALE**
- ART. 16 DURATA DEGLI ORGANI DI GESTIONE**
- ART. 17 COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE**
- ART. 18 CONVOCAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE**
- ART. 19 COMPITI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE**
- ART. 20 DECADENZA DEL PRESIDENTE**
- ART. 21 GESTIONE**
- ART. 22 REVISORE DEI CONTI**
- ART. 23 APERTURA E CHIUSURA DEI CENTRI SOCIALI**
- ART. 24 CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ORGANIZZATIVO**
- ART. 25 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**
- ART. 26 NORMA TRANSITORIA**